

DCO 37/08

**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACCONTO DEL
COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE DI CUI AL TITOLO II, PUNTO 2,
DEL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI
PREZZI 29 APRILE 1992, N. 6/92**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

19 dicembre 2008

Premessa

Con la deliberazione 15 novembre 2006, n. 249/06, e con la deliberazione 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione n. 154/08), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito le modalità di determinazione del valore del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: CEC). In particolare, con la deliberazione n. 154/08, l'Autorità ha aggiornato le modalità di definizione del CEC a conguaglio per l'anno 2008 e seguenti.

L'Autorità ritiene opportuno regolare anche le modalità di definizione del CEC in acconto per l'anno 2009 e seguenti, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale, come previsto dalla legge n. 244/07.

Pertanto, il presente documento per la consultazione reca gli orientamenti dell'Autorità per il calcolo del valore di acconto del CEC.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **30 gennaio 2009**.*

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.336/290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1. Regolazione vigente della modalità di determinazione e di regolazione economica del CEC

Modalità di determinazione del CEC

Le modalità di determinazione del CEC sono stabilite dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06) e dalla deliberazione 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione n. 154/08).

In particolare, per gli anni 2008 e seguenti, la deliberazione n. 154/08 prevede che il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo del CEC sia pari alla somma delle seguenti tre componenti:

- a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;
- b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata su base annuale come media aritmetica dei valori di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03;
- c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, calcolata come media annuale di 12 valori mensili determinati applicando i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 195/02:
 - adottando una frequenza di aggiornamento mensile;
 - utilizzando, ai fini del calcolo dell'indice It di cui alla deliberazione n. 249/06, le medie mensili delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento;
 - non considerando, la soglia di invarianza di cui all'articolo 1, comma 3 della deliberazione n. 52/99.

Modalità di regolazione economica del CEC

Per quanto concerne le modalità di regolazione economica del CEC, il titolo II, punto 7, del provvedimento Cip n. 6/92 dispone, tra l'altro, che il CEC sia aggiornato entro il mese di aprile di ciascun anno con decorrenza dall'1 gennaio dello stesso anno e che i valori risultanti dall'aggiornamento annuale siano utilizzati come valori di conguaglio per l'anno precedente e come valori di acconto per l'anno in corso.

2. Orientamenti relativi alla determinazione del valore di acconto del CEC

L'articolo 2, comma 141, della legge n. 244/07, stabilisce che, "ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale".

Con il documento per la consultazione 26 giugno 2008, n. 23/08, relativo all'aggiornamento, per l'anno 2008, del CEC (di seguito: DCO 23/08), l'Autorità ha rappresentato, tra l'altro, la rilevanza di alcune aree di intervento indicate nel documento per la consultazione 28 maggio 2008, n. 14/08, in materia di revisione dei meccanismi di tutela dei clienti finali nel mercato al dettaglio del gas naturale e di criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, ai fini della metodologia di determinazione del CEC. In particolare, le predette aree di intervento, quali la modifica dei parametri di indicizzazione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso relativamente alla quota indicizzata, alla definizione dell'indice It

e alla soglia di invarianza, risultavano di particolare interesse al fine del conseguimento dell'obiettivo di coerenza del valore del CEC con i prezzi all'ingrosso, che si sostanzia nel trasferimento di segnali di prezzo il più possibile coerenti con la dinamica del valore del gas nel mercato all'ingrosso nazionale nei diversi periodi temporali, nonché all'andamento del medesimo valore nei mercati internazionali.

Il predetto obiettivo ha trovato piena condivisione nell'ambito della consultazione di cui al DCO 23/08 da parte dei soggetti interessati, tanto che l'Autorità, con la deliberazione n. 154/08, ha aggiornato la metodologia di determinazione del CEC, al fine di introdurre elementi di flessibilità correlati alle dinamiche del mercato all'ingrosso del gas naturale (si veda in particolare l'aggiornamento di carattere mensile senza soglia di invarianza richiamato al paragrafo 1, lettera c)).

L'Autorità ritiene opportuno che i predetti elementi di flessibilità siano estesi anche alle modalità di determinazione del valore di acconto del CEC secondo le modalità, tra loro alternative, di seguito riportate.

Opzione A

Nel primo trimestre 2009, il valore di acconto del CEC è pari al valore di acconto del CEC per l'anno 2008, come definito dalla deliberazione ARG/elt n. 49/08.

Nel secondo trimestre 2009, il valore di acconto del CEC è pari al valore di conguaglio del CEC per l'anno 2008, come determinato entro il 30 aprile 2009 ai sensi della deliberazione n. 154/08.

A partire dal terzo trimestre 2009, il valore di acconto del CEC viene definito come segue:

- considerando, ai fini della quantificazione della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, la media aritmetica dei valori mensili di cui al paragrafo 1, lettera c), relativi ai soli mesi compresi tra gennaio e l'ultimo mese precedente al trimestre di riferimento;
- mantenendo costanti le componenti relative al trasporto e al margine di commercializzazione all'ingrosso e pari ai rispettivi valori di conguaglio per l'anno precedente;
- mantenendo inalterati i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99.

Per gli anni successivi al 2009, la determinazione del valore di acconto del CEC sarà effettuata applicando le medesime modalità previste a partire dal terzo trimestre dell'anno 2009.

Opzione B

Nel primo trimestre 2009, il valore di acconto del CEC è pari al valore di acconto del CEC per l'anno 2008, come definito dalla deliberazione ARG/elt n. 49/08.

Il valore di acconto è determinato, per ogni trimestre successivo, come di seguito indicato:

- considerando, ai fini della quantificazione della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, la media aritmetica dei valori mensili di cui al paragrafo 1, lettera c), relativi ai mesi che compongono il penultimo trimestre precedente il trimestre di riferimento. Ad esempio, l'acconto relativo al secondo trimestre dell'anno, vale a dire il trimestre aprile – giugno, è calcolato sulla base della media aritmetica dei valori relativi ai mesi compresi tra ottobre e dicembre dell'anno precedente;
- mantenendo costanti le componenti relative al trasporto e al margine di commercializzazione all'ingrosso e pari ai rispettivi valori di conguaglio per l'anno precedente;
- mantenendo inalterati i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99.

Si ritiene opportuno, altresì, che il valore di acconto calcolato per ogni trimestre venga applicato, a titolo di conguaglio provvisorio, anche ai due trimestri precedenti a quello di riferimento qualora non già conguagliati definitivamente. Ad esempio, il valore di acconto calcolato per il primo trimestre dell'anno viene utilizzato per effettuare il conguaglio provvisorio dei due trimestri precedenti (dell'anno precedente), il valore di acconto calcolato per il secondo trimestre viene utilizzato per effettuare il conguaglio provvisorio del solo primo trimestre dell'anno, il valore di acconto calcolato per il terzo trimestre viene utilizzato per effettuare il conguaglio provvisorio dei due trimestri precedenti e così via.

Rimangono ferme le modalità previste dalla deliberazione n. 154/08 ai fini del conguaglio definitivo annuale che continuerà ad essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Spunti per la consultazione

SP 1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità riportati nel presente documento?

SP 2. Quale opzione tra le due indicate si ritiene preferibile e perché?

SP3. Quali altre opzioni potrebbero essere adottate?